

Il presente addendum al regolamenti di certificazione definisce specifiche regole applicative per il conseguimento e mantenimento di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

I criteri sotto esposti traggono origine da Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 revisione 01 del 09/07/2013.

DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene i processi realizzativi per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, limitatamente ad una sola tipologia aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, si devono tenere in considerazione, le due seguenti differenti situazioni:

- Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine;
- Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni processo realizzativo oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme degli stessi.

Tutti i processi realizzativi nello scopo di certificazione devono essere verificati in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni processo realizzativo svolto.

Un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto previsto al paragrafo successivo.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ripianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione - Audit di Sorveglianza), nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a - 3 mesi, + 3 mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle aziende coinvolte, eccezion fatta per la ricertificazione (non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati).

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della

certificazione, tutti i processi realizzativi e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Anche in fase di sorveglianza un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto previsto al paragrafo successivo.

A seguito della verifica di rinnovo, indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di verifica, nello scopo di certificazione saranno riportati esclusivamente i processi realizzativi che sono stati oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit presso un sito operativo, per ogni processo realizzativo svolto.

Anche in Rinnovo un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto previsto al paragrafo successivo.

Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

A tal proposito, l'Ufficio Tecnico invia, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del certificato (circa 4 mesi prima) apposita comunicazione al cliente, ricordandogli l'opportunità di anticipare la visita in caso di disponibilità immediata di cantieri attivi.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, l'OdC effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione.

In mancanza di tale audit di follow-up, il certificato viene comunque ritirato.

La verifica di rinnovo è considerata sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI SOSTITUTIVE

Sia in fase di certificazione, sorveglianza che rinnovo l'OdC può considerare tre degli elementi riportati nel seguito (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo da verificare in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata;
- rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);
- rispetto del contratto stipulato con il Committente (Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione);
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- prove di funzionalità e di collaudo, verbalizzate.

Quanto sopra, purché i processi realizzativi oggetto della documentazione di cui trattasi non siano conclusi da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con il fatto che "non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno."

Timbro e firma per Accettazione